



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

CODICE ENTE 10957

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 28
DEL 30/09/2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) 2020 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Il giorno trenta del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, presso il Centro civico Dal Pozzo, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
CRIPPA ROBERTO LEONE	Si	==
CATTANEO DANTE	Si	==
CAMPI ROMANA STEFANIA	Si	==
RADAELLI GIUSEPPE	Si	==
VERGANI EZIO	Si	==
BRENNA CLAUDIO	Si	==
MAITAN FILIPPO GIORGIO	Si	==
IMPERATO ANTONELLA	Si	==
MODESTO CRISTINA	==	Si
STEFAN ALESSANDRO ANTONIO	Si	==
SULIS FRANCESCA	==	Si
OCCA MASSIMILIANO ARMANDO	Si	==
MELLA DAVIDE MARIO	Si	==
TOTALI	11	2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' assente l'Assessore: Magnani Antonio.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) 2020 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

Il Sindaco/Presidente, Crippa Roberto Leone, segnala che a seguito dell'emergenza Covid-19, si è cercato di apportare un sollievo alle famiglie, tardando il pagamento della tassa rifiuti. Precisa che il pagamento potrà essere effettuato in due rate con scadenza 30 ottobre 2020 e 19 dicembre 2020. Evidenzia inoltre che il Comune sta avviando un processo di digitalizzazione al fine di consentire ai cittadini, mediante credenziali, di poter visualizzare il proprio "cassetto tributario comunale". Segnala inoltre che i cittadini, dal 2021, avranno la possibilità di scaricare il modulo pre-compilato dell'IMU. Ribadisce, come già anticipato durante la trattazione del precedente argomento, che sono state previste delle riduzioni della tassa rifiuti, a seguito di chiusura per emergenza Covid-19, della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche. Segnala inoltre che sono previste riduzioni della parte fissa e variabile delle utenze domestiche dei residenti formate da 4 o più componenti e nuclei familiari formati da un singolo componente con ISEE inferiore ad € 13.314,21 e previa presentazione della relativa documentazione. Segnala infine che è presente l'Ing. Enrico Albani di Gelsia che potrà fornire chiarimenti a domande specifiche.

Alle ore 19.17 entra il Consigliere Comunale Sulis Francesca. Consiglieri presenti n. 12. Consiglieri assenti n. 1.

Il Consigliere Comunale Stefan Alessandro Antonio (gruppo di minoranza "Orizzonte comune") esprime apprezzamento per aver dato un po' di respiro alle famiglie cerianesi in questi mesi, ma ritiene che le tariffe per utenze non domestiche siano aumentate del 4,7%. Prosegue chiedendo chiarimenti in merito a quanto riportato a pagina 14 del Piano Finanziario relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 e precisamente in merito alla componente a conguaglio per costi variabili in cui risulta un dato positivo per Gelsia per circa 12.000 euro, in merito alla voce oneri relativi all'IVA, alla voce detrazioni e ai 49.000 circa per attività e spazzamento lavaggio a carico del Comune.

L'Ing. Enrico Albani effettua preliminarmente una breve introduzione relativa alla regolamentazione della materia da parte di ARERA (Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente) e al cambio metodologico di calcolo. Prosegue precisando che il conguaglio non deve essere preso in considerazione singolarmente, ma nella sua complessità e dai dati è possibile evincere un peso totale sul Comune di 3.000 euro. Per quanto riguarda l'IVA il dato è stato messo nella colonna del Comune in quanto costituisce un costo per l'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Cristiano Banfi, evidenzia che in questi mesi ha lavorato a stretto contatto con i referenti di Gelsia e che nel prospetto sono ben visibili i costi ad essa imputati, che era corretto attribuire per questo tipo di attività. Segnala che l'importo evidenziato è nella maggior parte relativo al costo del personale di cui due persone (stradini) per le attività di spazzamento non imputate all'ente gestore. I CARC (Costi Amministrativi di Riscossione Comunale) sono imputati nella misura del 50%, al costo del personale dell'ufficio tributi e del 25% al costo del personale dell'ufficio tecnico. La bollettazione TARI è pari ad € 6.000,00 e 10.000,00 per gli accertamenti sulla tassa rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto degli interventi sopra riportati;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 "Regolamento recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e s.m.i.;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova "Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU)



natura patrimoniale e da un tributo riferito a servizi che si articolava in tassa sui servizi indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), che all'art. 1, comma 738 ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); (...)"*;

Considerato che:

- il D.P.R. n. 158/1999, all'art. 3, comma 2, prevede che la tariffa di riferimento, così come definita all'art. 2 del medesimo D.P.R., sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- la TARI, ai sensi del comma 642 della citata legge di stabilità 2014, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*);
- il comma 683, della citata Legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, denominata anche "ARERA", una serie di competenze in materia di rifiuti e della relativa tassa, tra le quali:

- la funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e dei costi dei relativi servizi di raccolta e di smaltimento;
- la definizione di un nuovo metodo per determinare le tariffe da applicare agli utenti del servizio rifiuti;
- l'approvazione delle tariffe definite dall'Ente di governo d'ambito territoriale;

Dato atto che la Regione Lombardia non ha attivato le Autorità d'ambito territoriale di cui all'art. 3-bis del DL n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e che, di conseguenza, restano in capo al Comune le prerogative in materia di organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, oltreché la scelta della relativa forma di gestione e la determinazione delle tariffe applicabili agli utenti;

Vista la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, avente per oggetto *"definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, con la quale è stato approvato il nuovo *"metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021"* (MTR);

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Ceriano Laghetto debba approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le conseguenti tariffe, per l'anno 2020, in conformità ai criteri stabiliti da ARERA con la predetta determinazione;

Visto l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, che testualmente dispone quanto segue:



"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Ritenuto, al fine di garantire una corretta contabilizzazione delle spese e delle entrate, di non avvalersi della deroga concessa dalla predetta disposizione che consente ai comuni di applicare provvisoriamente, per il corrente anno 2020, le stesse tariffe applicate per l'anno 2019;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto, avvalendosi dell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997, di stabilire per l'anno 2020 i seguenti termini di pagamento della TARI:

- prima rata 30 ottobre 2020
- seconda rata 19 dicembre 2020

Vista la delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 avente per oggetto *"adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19"*;

Dato atto che l'applicazione dei criteri indicati in tale delibera per ridurre le tariffe delle utenze non domestiche costrette alla chiusura, a seguito dei provvedimenti governativi emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, implicherebbe la riduzione dei coefficienti Kd delle categorie di attività indicate, con conseguente incremento delle tariffe delle altre utenze, al fine di poter garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto che tali criteri, se applicati come da delibera ARERA n. 158/2020, comporterebbero un ingiustificato aumento delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche non oggetto di chiusura durante il periodo di emergenza sanitaria, contrastando con il principio, pur citato nella delibera ARERA n. 158/2020, di *"chi inquina paga"*;

Dato atto che a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale, nel corrente anno sono stati emanati numerosi atti governativi recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia e di gestione dell'emergenza sanitaria, per effetto dei quali è stata disposta la chiusura totale o parziale di numerose attività;

Considerato, inoltre, che l'emergenza epidemiologica ha influito profondamente sulla capacità economica di molte attività d'esercizio pubblico ed artigianali;

Ritenuto che, tra i compiti imprescindibili dell'Amministrazione, rientri la tutela dell'integrità economica dei propri cittadini e il sostegno alle attività economiche e produttive presenti sul territorio comunale.

Constatato da parte dell'Ufficio Tributi comunale che alcune utenze non domestiche a causa del periodo di chiusura forzato, disposto dalla normativa nazionale nell'ambito delle disposizioni emanate a causa del Covid-19, sono ancora chiuse, che altre hanno prolungato la chiusura oltre il periodo di sospensione forzata, altre ancora che hanno lavorato parzialmente e/o saltuariamente per effetto di specifiche deroghe;

Ritenuto, pertanto, di superare quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 158/2020 in termini di riduzioni tariffarie provvedendo a riconoscere, per l'anno 2020, una riduzione percentuale del 25% della parte variabile della tariffa TARI a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche ad eccezione di quelle che hanno beneficiato delle deroghe governative, perché indicate negli allegati 1, 2, 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (GU n.97 del 11-4-2020), ovvero di quelle ricomprese nelle seguenti categorie, per le quali viene riconosciuta alcuna riduzione tariffaria:



- attività inserite nella categoria n. 25 – “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”;
- attività inserite nella categoria n. 26 – “Plurilicenze alimentari e/o miste”;
- attività inserite nella categoria n. 27 – “Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio”, limitatamente alle attività di Ortofrutta e Pescheria esercitate in sede fissa;
- attività inserite nella categoria n. 20 – “Attività industriali con capannoni di produzione” limitatamente alle attività che per codice ateco di riferimento sono rimaste aperte;
- attività inserite nella categoria n. 21 – “Attività artigianali di produzione beni specifici”, limitatamente alle attività che per codice ateco di riferimento sono rimaste aperte;
- attività inserite nella categoria n. 3 – “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita” limitatamente alle attività che per codice ateco di riferimento sono rimaste aperte;
- attività inserite nella categoria n. 11 – “Uffici, agenzie, studi professionali”, limitatamente a quelle attività di erogazione di pubblici servizi e/o forniture (Poste, Telefonia, Energia Elettrica, Gas);
- attività inserite nella categoria n. 12 – “Banche ed istituti di credito”, limitatamente alle sole Banche ed Istituti di Credito;
- attività inserite nella categoria n. 14 – “Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”, limitatamente alle sole Farmacie;

Dato atto che le predette riduzioni tariffarie sopra indicate comporteranno minori entrate a titolo di TARI 2020 previste per complessivi € 24.453,96 che sono finanziate con le risorse del corrente Bilancio allocate a alla voce 2157 (sgravi e discarichi);

Dato, altresì, atto che le agevolazioni della tariffa alle utenze domestiche residenti formate da 4 o più componenti e ai nuclei familiari formati da un singolo componente con ISEE inferiore o uguale a Euro 13.314,21, disciplinate all’art. 20 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti comporteranno minori entrate a titolo di TARI 2020 previste per complessivi € 2.818,00 che sono finanziate con risorse accantonate nel corrente Bilancio alla voce 2157 (sgravi e discarichi);

Considerato che l’onere complessivo a carico dell’Ente discendente dalle riduzioni tariffarie sopra evidenziate, da finanziare con le risorse del corrente bilancio, è previsto di importo complessivo pari ad € 27.271,96 come riepilogato nel seguente prospetto:

PREVISTE RIDUZIONI TARI 2020	IMPORTI
Riduzione per COVID della parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche	24.453,96
Riduzione parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche residenti formate da 4 o più componenti e nuclei familiari formati da un singolo componente con ISEE inferiore o uguale a Euro 13.314,21	2.818,00
TOTALE RIDUZIONI	27.271,96

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto che con la presente deliberazione si provvede alla validazione ed all’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l’anno successivo;



- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto, da ultimo, l'art. 107, comma 2, del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77 con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022 degli Enti Locali;

Visto l'art. 138 del DL n.34 del 19-05-2020 che abroga il comma 4, dell'art. 107 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 ed il comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013 - in precedenza citati - così disponendo l'allineamento dei termini per l'approvazione dei regolamenti TARI e delle tariffe TARI (in precedenza fissati, rispettivamente, 30-04-2020 ed al 30-06-2020), con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Funzionario Responsabile dei Servizi dell'Area Economico-Finanziaria, Tributaria;

Visto il documento di convalida redatto e sottoscritto dal Revisore dei Conti;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Comunali: Stefan Alessandro Antonio, Sulis Francesca, Occa Massimiliano Armando e Mella Davide Mario del gruppo di minoranza "Orizzonte comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Piano Finanziario TARI 2020 e la relazione accompagnatoria predisposti in conformità ai nuovi criteri definiti con la citata deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, unitamente a tutti gli allegati che la compongono;
- 3) Di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come di seguito specificato:

A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)
1	0,80	0,80	0,39278	35,93057
2	0,94	1,60	0,46154	83,83799
3	1,05	2,00	0,51554	107,79170
4	1,14	2,60	0,55973	131,74543
5	1,23	3,20	0,60391	173,66442
6	1,30	3,70	0,63828	203,60656



B) UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,677	5,50	0,39067	0,59018
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	0,58598	0,88166
2 .6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,33207	0,50741
2 .7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	0,58598	0,88706
2 .11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,04502	1,57979
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie	1,41	11,55	0,96688	1,46645
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	1,08408	1,63377
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,83	6,81	0,58598	0,88526
2 .16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,06455	1,60139
2 .17	Attività_ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetiste	1,48	12,12	1,06455	1,61039
2 .18	Attività_ artigianali tipo botteghe: falegname, idr.	1,03	8,48	0,80084	1,21634
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	1,06455	1,61039
2 .20	Attività_ industriali con	0,92	7,53	1,34777	2,03323



	capannoni di produzione				
2 .21	Attività_ artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	1,60169	2,40568
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63	78,97	1,73842	2,30852
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	6,29	51,55	3,86751	5,83695
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	2,76	22,67	1,97283	2,97786
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	1,50403	2,26783
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	92,56	3,09596	5,17483

C) UTENZE "NON DOMESTICHE" SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del **100 %**.

- 4) Di stabilire, per l'anno 2020, sulle tariffe come sopra deliberate, una riduzione percentuale del 25% della parte variabile della tariffa TARI a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche ad eccezione delle seguenti, per le quali non viene riconosciuta alcuna riduzione tariffaria:
- attività inserite nella categoria n. 25 – "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari";
 - attività inserite nella categoria n. 26 – "Plurilicenze alimentari e/o miste";
 - attività inserite nella categoria n. 27 – "Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio", limitatamente alle attività di Ortofrutta e Pescheria esercitate in sede fissa;
 - attività inserite nella categoria n. 20 – "Attività industriali con capannoni di produzione" limitatamente alle attività che per codice ateco di riferimento sono rimaste aperte;
 - attività inserite nella categoria n. 21 – "Attività artigianali di produzione beni specifici", limitatamente alle attività che per codice ateco di riferimento sono rimaste aperte;
 - attività inserite nella categoria n. 3 – "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita" limitatamente alle attività che per codice ateco di riferimento sono rimaste aperte;
 - attività inserite nella categoria n. 11 – "Uffici, agenzie, studi professionali", limitatamente a quelle attività di erogazione di pubblici servizi e/o forniture (Poste, Telefonia, Energia Elettrica, Gas);
 - attività inserite nella categoria n. 12 – "Banche ed istituti di credito", limitatamente alle sole Banche ed Istituti di Credito;
 - attività inserite nella categoria n. 14 – "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze", limitatamente alle sole Farmacie;
- 5) Di stabilire per l'anno 2020 i seguenti termini di pagamento della TARI:
- prima rata 30 ottobre 2020
 - seconda rata 19 dicembre 2020



- 6) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del **5,00 %** deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Monza e della Brianza;
- 7) Di dare atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni e della conseguente minore entrata da tassa sui rifiuti, per il corrente esercizio 2020, è previsto di importo complessivo pari ad € 27.271,96 e che tale importo è finanziato con le risorse del corrente bilancio;
- 8) Di approvare il nuovo Regolamento TARI redatto secondo le modifiche normative introdotte dalla deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443;
- 9) Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Comunali: Stefan Alessandro Antonio, Sulis Francesca, Occa Massimiliano Armando e Mella Davide Mario del gruppo di minoranza "Orizzonte comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegati:

- Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020
- Relazione accompagnatoria
- Regolamento Tari 2020
- Convalida del Revisore dei Conti





COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

Allegato a deliberazione C.C.
n. 28 del 30.09.2020

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) 2020 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 24/09/2020



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

24/09/2020



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio _____;

- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio 2010.


- Si attesta la copertura finanziaria;
 Si attesta che non c'è la copertura finanziaria;
 Si attesta che il presente atto non comporta copertura finanziaria.

Ceriano Laghetto,


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Roberto Leone Croppa



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 27/10/2020.

Ceriano Laghetto, 27/10/2020



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione C.C. n. 28 del 30/09/2020 è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 30/09/2020.
- La presente deliberazione C.C. n. 28 del 30/09/2020 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____.

Ceriano Laghetto, 27/10/2020



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino

